



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO

ORDINANZA N° 18 DEL 10/03/2020

Prot. N. 54753/10.03.2020

ATTO PUBBLICATO AL N. 0004469/10-03-2020

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 4 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Ministri dell' 08 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19*";

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA la nota prot. n. 27092 del 09.03.2020 della Prefettura di Reggio Calabria, Ufficio Territoriale del Governo;

PRESO ATTO che si è reso necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio Ministri dell' 08 marzo 2020

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Ministri dell' 09 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19*";

VALUTATI gli ulteriori casi in cui si ritiene di non poter assicurare le condizioni di cui alla lettera d), dell'allegato 1 al citato DPCM che prescrive il "*mantenimento, nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro*";

VISTO il D.lgs. 267/2000;

DISPONE

1. La sospensione:

- degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

- dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, e le attività didattiche (in presenza) nelle scuole di ogni ordine e grado. E' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa (es. ludoteche);
- delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- la sospensione immediata di ogni attività di fiera o mercato che si svolga all'aperto;

2. La chiusura:

- dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- di palestre, scuole di ballo, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- di teatri, cinema, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati;
- dei mercati rionali (Archi, Pellaro, Tito Minniti, Catona, Botteghelle, Gallico, P.zza del Popolo, Box dei Fiori, posteggi fuori mercato, mercato ittico, mercato di Via Filippini, Largo Piazzale Lido);
- delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve, comunque, predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 4.03.2020. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui al citato allegato 1 lettera d) le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- sono consentite, altresì, le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire, comunque, con ogni misura, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

INVITA

i titolari di tutte le attività commerciali, ed i cittadini tutti, a rispettare le misure di tutela sanitaria e le prescrizioni previste dal DPCM 8 marzo 2020, al fine di allineare l'attività alla situazione di emergenza in atto (adottare i comportamenti individuali di protezione, evitare assembramenti di persone, mantenere le distanze dagli altri). Inoltre, si invitano i titolari dei

supermercati e della grande distribuzione alimentare a regolamentare gli orari di apertura, prolungandola anche in orario notturno.

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento:
 - . alla Prefettura di Reggio Calabria, territorialmente competente al monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal DPCM 9 marzo 2020;
 - . all'ASP di Reggio Calabria;
 - . al Dirigente del Settore "Sviluppo Economico e Sport" ed al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria;
 - . a tutte le associazioni di categoria;
 - . a tutte le Forze dell'Ordine affinché assicurino il rispetto della presente ordinanza;
 - . alla rete civica per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'ufficio stampa dell'Ente;

INFORMA

- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica.

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà

